

REGOLAMENTO

della

COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO

sotto gli auspici

DEL GLORIOSO MARTIRE DI CRISTO GIORGIO

Santo patrono

di

RIO SALICETO

Carpi

Tipografia cartoleria Rossi

1906

In Sanctissimo Christi Nomine

Amen

*Regolamento con cui si deve governare la Compagnia del Santissimo Sacramento della
Chiesa Prepositore di Rio Saliceto sotto gli auspici del glorioso Martire di Cristo Giorgio
Santo Patrono della Parrocchia.*

CAPO I

Condizioni per entrare nella Confraternita

ART. 1. – Ogni Parrocchiano può entrare in questa Confraternita, purché non oltrepassi l'età di quarantacinque anni, paghi all'atto d'ingresso lire cinque, per sopperire alla spesa del candelotto e si faccia la cappa a sue spese.

ART. 2. – La tassa annua che deve pagare ogni confratello è di L. 1,25, la quale deve essere pagata al Cassiere dal 1° Agosto al 2 Novembre d'ogni anno; e se, dietro avvertimento dalla scadenza ultima del pagamento, avrà perduto ogni diritto, meno la cappa.

ART. 3. – Chi, avendo passato i quarantacinque anni, vorrà entrare nella Confraternita, potrà essere accettato, purchè, oltre alla tassa d'ingresso, paghi gli anni arretrati, facendosi dal suo quarantesimo quinto, ferma la tassa di L. 1,25 per ciascun anno.

ART. 4. – Non si accettano nella Confraternita se non i Parrocchiani; però se qualche confratello dovesse uscire di Parrocchia, può rimanere benissimo ascritto alla Confraternita stessa, purché seguiti a pagare la sua tassa annua.

ART. 5. – Il Parroco è Presidente onorario della Confraternita.

CAPO II

Doveri e oneri dei Confratelli.

ART. 6. – Ogni Confratello presenterà l'opera sua, o per se o per altri, alle funzioni che si faranno in questa Chiesa in onore del Santissimo Sacramento, come tutte le terze domeniche del mese, i tre giorni delle Quarant'ore e il Corpus Domini.

ART. 7. – Interverranno pure i Confratelli alle maggiori solennità dell'anno: come il giorno di Pasqua, il SS. Natale, l'ultimo giorno dell'anno, l'Epifania del Signore, l'anniversario della Consacrazione della Chiesa, Gli Ognissanti e tutte le solennità in cui si fanno solenni processioni, come la festa del Patrono S. Giorgio, le processioni che si fanno col simulacro della Madonna Santissima od altro.

ART. 8. – Si faranno un dovere i Confratelli di fare la loro Pasqua in cappa la mattina del Giovedì Santo, purché non siano legittimamente impediti.

ART. 9. – Come pure di osservare esattamente l'Orario delle Quarant'ore per l'adorazione del SS. Sacramento, il quale orario sarà redatto ogni anno per cura della Commissione e del Priore e pubblicato possibilmente il giorno di Pasqua con due copie, una nella camera della Confraternita, l'altra davanti alla Chiesa.

ART. 10. – Ogni Confratello dietro avviso avuto a domicilio, sarà in obbligo di accompagnare il cadavere di un Confratello defunto dalla casa alla Chiesa e poscia al cimitero, e mancando, senza giustificata scusa, pagherà una lira di multa che verrà versata nella cassa della Confraternita.

ART. 11. – L’infermità è sempre scusa che esonera il Confratello non solo dall’intervenire, ma anche dal mandare per accompagnare un defunto.

ART. 12. – Sono esenti dall’obbligo di accompagnamento quei Confratelli dei quali il defunto fosse stretto congiunto in parentela.

ART. 13. – Sono esenti pure i Confratelli dimoranti fuori di villa.

ART. 14. – Morendo un Confratello fuori di villa, i Confratelli superstiti non potendo accompagnare la salma alla Chiesa, perché fuori Parrocchia, saranno obbligati, pena la multa di una lira, avutone avviso a domicilio, ad intervenire all’ufficio che si farà in nostra Chiesa, tenendo accese le candele in tempo della messa cantata e delle assoluzioni.

ART. 15. – Ogni Confratello è pure obbligato ad accompagnare come sopra la salma di un defunto estraneo alla Compagnia, la cui famiglia inviti la Compagnia stessa; colla sopra indicata pena per chi dovesse mancare.

ART. 16. – Finito l’accompagnamento di un defunto, l’Avvisatore farà l’appello e ne denunzierà i mancati al Priore.

CAPO III

Vantaggi della Confraternita.

ART. 17. – Venendo a morte un Confratello sarà accompagnata la sua salma da tutta la Confraternita in cappa col proprio stendardo funebre e colla cera della compagnia, dalla casa alla Chiesa e poscia al cimitero. Avvertendo che nei funerali si adopera sempre la cera più corta; se però il morto non sia il Parroco pel quale rispetto s’adopererà la cera lunga, e questo rispetto che si deve al suo grado, come pure pel rispetto al carattere sacerdotale s’adopererà la cera lunga se dovesse morire qualche prete in parrocchia.

ART. 18. – Il Parroco quale presidente della Confraternita si sottomette di accompagnare il Confratello defunto in piviale gratuitamente, riserbandosi però intatte le altre tasse. Ed anche in quanto al piviale non intende obbligare i suoi successori.

ART. 19. – La Confraternita farà a sue spese un ufficio di otto messe a suffragio di ogni Confratello defunto, o nel giorno dello obito o in altro, caso che l’obito lo riserva per sé la famiglia. L’elemosina della messa nel di dell’ufficio sarò di due lire; le messe che non furono celebrate dai preti della Parrocchia allo stipendio di L. 1,50.

ART. 20. – Gli uffizi saranno registrati in apposita vaschetta nella quale per cura del Parroco sarà notata ogni spesa, e tale vaschetta sarà conservata dal Cassiere.

CAPO IV

Tassa per l'accompagnamento dei defunti estranei alla Compagnia

ART. 21. – Qualunque famiglia la quale inviti la Confraternita ad Accompanyare un defunto estraneo alla Compagnia stessa, pagherà nelle mani del Cassiere la tassa di L. 20 venti, che resteranno alla cassa.

ART. 22. – Quelle famiglie le quali avranno un loro membro appartenente alla Confraternita pagheranno solamente lire dieci.

CAPO V°.

Regola per quelli che si ritirano dalla Confraternita.

ART. 23. – Ogni Confratello che restando in villa non volesse più rimanere nella Confraternita, perderà ogni diritto, e gli sarà restituito solamente la cappa.

ART. 24. – Chi, uscendo dalla villa, volesse ritirarsi dalla Confraternita per passare in quella della villa in cui ha preso domicilio, avrà diritto del candelotto di mezzo taglio e della cappa.

ART. 25. – Venendo a morte un Confratello la famiglia del defunto avrà diritto solamente alla cappa.

CAPO VI°.

Cariche della Confraternita

ART. 26. -- La Confraternita si compone delle seguenti cariche:

di un Priore; di un Vice – Priore; di un Cassiere e di cinque membri componenti la Commissione

CAPO VII°.

Del Priore.

ART. 27. – Il Priore è capo della Confraternita; convoca le adunanze generali e le particolari; ha diritto di rivedere i conti del Cassiere, tiene le chiavi di tutto quanto appartiene alla Confraternita, e fa invito della Confraternita stessa, per mezzo dell'avvisatore, per l'accompagnamento dei cadaveri. Sorveglia le processioni e tutte le funzioni sacre; cura che tutto vada in bell'ordine ed ammonisce se mai qualcuno non si porta bene o non facesse il suo dovere.

CAPO VIII°.

Del Vice - Priore.

ART. 28. – Il Vice-Priore coadiuva il Priore nell'esercizio delle sue funzioni, e mancando il Priore fa tutte le sue funzioni del Priore stesso.

CAPO IX°.

Del Cassiere.

ART. 29. – Il Cassiere tiene la cassa della Confraternita, paga le spese che sono state stabilite da farsi o nelle adunanze generali o nelle particolari, riscuote le tasse, tiene registro di tutto, ed ogni anno presenta i conti al Priore ed alla Commissione per l'approvazione. Ed i conti devono essere fatti entro la prima metà di gennaio di ogni anno. Se in progresso di tempo il fondo di cassa si dovesse alzare ad una somma considerevole, ne dovrà erogare una parte a mutuo alla Banca Popolare o alla cassa di Risparmio, badando però di tenere sempre in cassa duecento lire per tutte le spese urgenti o per le eventualità.

ART. 30. – Il Priore, il Vice-Priore, il Cassiere e i membri della Commissione sono eletti in adunanza generale a voti segreti, e durano in carica per tre anni, dopo dei quali possono essere rieletti.

ART. 31. – Nelle votazioni resterà eletto colui che avrà avuto la metà più uno dei voti di quelli che si trovano presenti in adunanza.

CAPO X°.

Della Commissione.

ART. 32. – Ogni Confratello può essere eletto membro della Commissione purché sappia leggere e scrivere.

ART. 33. – La Commissione dovrà essere composta di cinque individui.

ART. 34. – Loro ufficio sarà di esaminare tutti gli anni il resoconto dato dal Cassiere, il quale, trovato in regola, dovrà essere munito della loro firma e del visto del Priore, il quale, ben s'intende è capo della Commissione stessa.

ART. 35. – È loro ispezione regolare, unitamente al Cassiere e Priore, le spese che nelle adunanze generali o particolari sono state dichiarate da farsi perché necessarie ed utili.

ART. 36. – Le spese rilevanti debbono essere determinate dall'adunanza generale, quello di poco conto o rilievo, basta siano determinate dalle adunanze particolari.

ART. 37. – È loro ufficio pigliare unitamente al Priore, quelle determinazioni che si credono più opportune per il decoro e buon andamento delle funzioni sacre e specialmente quella delle Quarant'ore.

ART. 38. – Promettono di curare scrupolosamente gl'interessi della Confraternita.

ART. 39. – Ogni anno renderanno conto del loro operato dell'anno medesimo alla Confraternita in Congregazione generale.

CAPO XI°.

Delle Adunanze.

ART. 40. – Le adunanze altre sono generali altre particolari.

ART. 41. – Adunanze generale dicesi quando il Priore convoca tutta la Confraternita: particolare quale convoca solo la Commissione.

ART. 42. – Le adunanze saranno dichiarate legali quando vi sia presente la metà più uno di quelli che hanno diritto d'intervenirvi.

ART. 43. – Sarà messo agli atti ogni adunanza che sia in essa si è trattato e stabilito. Sarà notato il numero dei Confratelli intervenuti ed il nome e cognome dei membri componenti la Commissione.

ART. 44. – Se in una adunanza generale mancassero il Priore e Vice-Priore, ne assumeranno la Priorità i membri della Commissione che si trovano presenti, affinché l'adunanza abbia esito.

ART. 45. – Le delibere saranno firmate dal Priore o Vice-Priore, o, in loro mancanza, dai membri della Commissione che si trovano presenti.

CAPO XII°.

Modo di fare le votazioni.

ART. 46. – Per togliere ogni confusione quando la Confraternita deve dare il voto per nominare qualche carica, determinato il giorno della votazione, i Confratelli verranno colle loro schede già preparate e le depositeranno a vista di tutti in qualche vaso od urna. Le votazioni fatte per acclamazione saranno nulle.

CAPO XIII°.

Dei bastonieri, portabaldacchino, portafanali e avvisatore.

ART. 47. – Vi sono pure nella Compagnia quattro bastonieri, quattro portabaldacchino, quattro portafanali e un avvisatore.

ART. 48. – I bastonieri, i portabaldacchino e i portafanali vengono eletti in questo modo: Quando occorre qualcuno di tali servigi, quelli che hanno piacere di prestarvisi, lo fanno

sapere al Priore o Vice – Priore, i quali ne tengono nota, e poi presentano i soggetti alla Commissione la quale accetterà quelli che crede più idonei a tale servizio. Questi servizi durano finché l'eletto non rinunci di più farlo, perché non è una carica, ma si bene un servizio oneroso e spontaneo.

ART. 49. – L'avvisatore sarà nominato esclusivamente dal Priore, e durerà fino a che il Priore non creda di doverlo licenziare perché non faccia bene il suo dovere; esso quando avviserà i Confratelli per un morto della Compagnia percepirà una lira dalla Compagnia e una lira dalla famiglia del defunto; quando il defunto è estraneo alla Compagnia percepirà dalla famiglia solo L. 2,50.

ART. 50. – Questo regolamento deve essere letto tutti gli anni a tutta la Compagnia in adunanza generale e precisamente in una delle Domeniche di Quaresima. Ne saranno fatte diverse copie, e una sarà sempre portata dal Priore nelle adunanze per richiamarlo al bisogno. Non sia lettera morta, ma si guardi di osservarlo, avendo sempre di mira la gloria di Dio e l'onore del nostro glorioso Patrono S. Giorno Martire.

Rio Saliceto, 15 Maggio 1886.

Questo Regolamento così in cinquanta articoli come trovasi fu pienamente approvato dalla Confraternita nell'adunanza generale del 16 Maggio 1886, fu accettato come una legge della Confraternita e se ne raccomandò l'osservanza.

Per il priore

Firm. ROSSI D. ADOLFO

curato